



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 238/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 67908**, depositato il 14 gennaio 2021,
proposto da:

G. G. cod. fisc. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Greco,
presso il cui studio in Palermo in via Noce n. 6 è elettivamente domiciliato per
mandato allegato al ricorso;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.
Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti come da verbale dell'udienza del 29 aprile 2024

FATTO

I.- Con l'atto introduttivo del giudizio G.G. ha premesso: a)-di essere stato
occupato alle dipendenze del Comune di Palermo, espletando la mansione di
autista, inquadrato nel secondo livello retributivo del C.C.N.L., per i
dipendenti delle imprese edili ed affini;

b)- con lettera del 28.12.2010, inoltrata al ricorrente dall'ufficio Gestione
Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, si comunicava che con

	determinazione nr. OMISSIS gli era stato riconosciuto -a decorrere dal giorno	
	01.01.2011- il trattamento pensionistico nr. OMISSIS, nella misura annua	
	iniziale lorda pari ad euro 18.862,76;	
	c)- successivamente, con lettera del 25.11.2014 lo stesso Istituto previdenziale	
	ha comunicato al signor G. che, con atto nr. OMISSIS la sua pensione veniva	
	rideterminata, a far data dalla decorrenza originaria del giorno 01.01.2011,	
	nella misura annua iniziale lorda pari ad euro 16.678,88.	
	Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto che:	
	a)- la rideterminazione del trattamento pensionistico è avvenuta in violazione	
	di diverse disposizioni di legge e, in particolare, delle seguenti: art. 13 del	
	D.Lgs 503/1992, art. 12 della legge n. 379/1995, art. 15 della L. 1077/1959,	
	art. 30 D.L. n. 55/1983, convertito con L. n. 131/1983;	
	b)- dalla normativa si desume che per le casse pensioni dei dipendenti degli	
	enti locali, la retribuzione annua contributiva è costituita dagli emolumenti	
	fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa;	
	c)- dai cedolini paga dell'anno 2010 emerge che il medesimo ricorrente è stato	
	occupato alle dipendenze del Comune di Palermo in qualità di autista	
	inquadrato nel secondo livello retributivo del C.C.N.L. per i dipendenti delle	
	imprese edili ed affini;	
	d)- alla luce delle argomentazioni in diritto, esposte dettagliatamente in	
	ricorso, tenuto conto di una perizia contabile allegata, la rideterminazione	
	sarebbe erronea.	
	Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di ritenere e dichiarare errato il	
	ricalcolo della pensione, così come disposto con provvedimento del	
	25.11.2014; conseguentemente, ritenere e dichiarare il ricorrente meritevole	

di beneficiare di una rideterminazione del trattamento pensionistico secondo le conclusioni contabili cui è pervenuto il C.T.P. nella relazione allegata al ricorso: retribuzione pensionistica dalla cessazione dal servizio (31.12.10) pari ad euro 22.689,28; pensione mensile lorda dovuta dalla decorrenza pari ad euro 1.488,31. Il ricorrente ha altresì chiesto di condannare l'INPS ai conseguenti pagamenti delle differenze spettanti con interessi e rivalutazione; con vittoria di spese.

2.- L'INPS ha dedotto la correttezza del suo operato e ha chiesto il rigetto del ricorso.

3.- Dopo lo svolgimento dell'istruttoria, caratterizzata dal deposito di documenti da parte del Comune di Palermo e dall'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, e dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 29 aprile 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.

Va premesso che il ricorrente prestò servizio con la qualifica di autista alle dipendenze del Comune di Palermo e faceva parte del personale assunto in forza delle disposizioni del Decreto legge n. 24/1986 a cui non veniva applicato il CCNL del comparto pubblico enti locali ma quello privato del comparto dell'edilizia ed affini in forza di una espressa previsione di legge.

L'oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi ricalcolato il proprio trattamento pensionistico mediante il computo nella relativa quota A ex art. 13, comma 1, D.lgs. 503/1992 anche delle voci di

retribuzione previste dal CCNL per i dipendenti dalle imprese edili e affini, di cui si dirà infra. Tali elementi retributivi nella prima liquidazione della pensione del ricorrente erano stati computati nella quota A della pensione, mentre nella riliquidazione disposta nel 2014 venivano inseriti fra le indennità accessorie e computati nella quota B del trattamento pensionistico in godimento con una rideterminazione *in peius* dell'importo.

Le domande del ricorrente hanno quindi ad oggetto l'accertamento del diritto ad un trattamento pensionistico con il computo degli elementi retributivi controversi nella quota A della pensione, poiché -secondo la prospettazione dell'atto introduttivo- tali elementi avrebbero le previste caratteristiche di fissità e continuità.

Il ricorso, quindi, mira a far valere, nell'ambito del rapporto pensionistico già instaurato tra il ricorrente e l'Istituto previdenziale, la pretesa sostanziale a un trattamento di maggior favore come già riconosciuto all'atto del collocamento in quiescenza. Al riguardo, è opportuno rammentare che il giudizio pensionistico contabile non verte semplicemente sul provvedimento impugnato e sugli eventuali suoi vizi ma investe il rapporto previdenziale e tende non già a demolire il provvedimento censurato bensì ad affermare o a negare il diritto di cui si invoca la tutela. Il giudice delle pensioni pubbliche non è, quindi, chiamato semplicemente a vagliare la legittimità del provvedimento oggetto di censura ai fini del suo annullamento ma la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

É evidente, in punto di fatto, che la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema retributivo poiché l'interessato, alla data del 31 dicembre

1995, possedeva l'anzianità contributiva di almeno diciotto anni necessaria per accedere al sistema totalmente retributivo ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. 335/1995.

Il calcolo della pensione con il sistema retributivo è basato sulle seguenti due quote: 1) la quota A viene determinata applicando sulla retribuzione pensionabile dell'ultimo anno di servizio il coefficiente di rendimento maturato al 31.12.1992; 2) la quota B viene determinata applicando sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni ex art. 7 D.lgs. 503/1992 il coefficiente di rendimento calcolato per differenza tra l'aliquota corrispondente all'anzianità totale e quella utilizzata per il calcolo della quota A; si riferisce al servizio maturato dal giorno 01/01/1993.

In particolare, è opportuno rammentare che la base pensionabile della quota A del personale iscritto all'ex gestione CPDEL è calcolata ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 della legge 1077/1959, secondo cui essa è la *“risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”*. Tale disposizione è stata confermata dall'art. 30, comma 2-bis, D.l. 55/1983, convertito in L. 131/1983 secondo cui *“per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli Istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli art. 12, 13 e 14 della legge 11.04.1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”*.

Per la determinazione della base pensionabile della quota B bisogna fare

Ciò premesso, è opportuno rammentare che con il D.L. n. 24/1986 veniva istituito un contributo straordinario a favore dell'Amministrazione Comunale per l'avvio al lavoro di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e appartenenti al settore edile. Successivi provvedimenti governativi permettevano di prorogare i suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato di natura privatistica, finché, con un Accordo di programma ai sensi dell'art.1 bis del D.L 8 aprile 1998, n. 782, i rapporti di lavoro in questione venivano trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, sicché i lavoratori venivano definitivamente assegnati al Comune di Palermo, con contratti di lavoro subordinato di natura privatistica secondo le disposizioni di cui al Capo I, Titolo II, del libro V c.c. e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nelle imprese.

Nei confronti dei predetti lavoratori non è stato mai costituito rapporto di pubblico impiego e, pertanto, i medesimi non sono entrati nella dotazione organica del Comune di Palermo e sono rimasti sottoposti al CCNL del settore edile. I medesimi lavoratori, iscritti inizialmente all'INPS, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 274/1991, con decorrenza dal giorno 01.10.1991 ed ai soli fini previdenziali, sono stati iscritti all'I.N.P.D.A.P. nella ex Gestione CPDEL.

Nel caso specifico, è emerso che, sulla base delle richiamate disposizioni, il ricorrente veniva assunto dal Comune di Palermo con contratto di lavoro a tempo determinato dal 12.06.1987 e veniva inquadrato al liv.2 del CCNL per i dipendenti delle imprese del settore edile ed affine. Il rapporto proseguiva con rinnovi semestrali fino al 15.11.2000, data di conversione da tempo determinato a indeterminato. Le condizioni contrattuali erano invariate fino al

collocamento a riposo (ultimo giorno di lavoro 31.12.2010).

La pensione del ricorrente è stata correttamente liquidata con il sistema retributivo poiché, alla data del 31.12.1995, lo stesso possedeva il requisito di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni necessaria per accedere al c.d. sistema totalmente retributivo ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 335/1995.

Tanto premesso, va ribadito che possono confluire in quota A solo quegli elementi con natura fissa e costante, che hanno il carattere di generalità e continuità e che -come tali- sono attratti nel trattamento economico fondamentale.

Nello specifico ambito dei soggetti sottoposti al contratto del settore edilizio (come il ricorrente per le ragioni sopra esposte) confluiscono in quota A per la fissità e continuatività: la Paga base, E.D.R. (ex indennità di contingenza), l'Indennità di funzione ex art.76 – 77 del CCNL (solo per i Quadri) , la Maggiorazione cassa edile per gratifica natalizia e ferie 18,50% (sostanzialmente corrispondente alla tredicesima).

Confluiscono invece in quota B gli emolumenti per: anzianità professionale edile – ex Premio di produzione territoriale; Indennità territoriale di settore; Elemento economico territoriale (art.12 e 46 CCNL Edili); Indennità riposo e disagio; Indennità speciale (art.47 CCNL). Non sono valutabili ai fini pensionistici le maggiorazioni cassa edile permessi e riposi annui del 4,95% (art.5 lettera b CCNL Edili).

I citati emolumenti retributivi, che contribuiscono alla quantificazione della Quota B di pensione, si configurano infatti come emolumenti rimessi nell'*an* e nel *quantum* alla contrattazione integrativa che, nel particolare settore

dell'edilizia, assume una valenza territoriale piuttosto che aziendale a causa dell'accentuata mobilità interaziendale della relativa forza lavoro. Si tratta, quindi, di emolumenti espressamente correlati ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore nello specifico territorio, sicché non possono essere computati nella quota A della pensione.

Nei confronti del ricorrente le modifiche sfavorevoli del trattamento pensionistico sono derivate dalla necessità di liquidare in modo corretto la pensione, computando in quota B, piuttosto che in quota A, le seguenti voci previste dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini: Elemento economico territoriale; indennità territoriale di settore; maggiorazioni e permessi; accantonamento Cassa Edile.

La prima liquidazione è derivata da un errore dell'ente previdenziale causato da informazioni non conformi comunicate dal Comune di Palermo nel primo Mod. PA04 del 29.09.2010.

Al riguardo, il c.t.u. dott.ssa Urbano ha proceduto al conteggio della pensione spettante al ricorrente; ha precisato che per il ricalcolo delle quote A e B di pensione gli importi retributivi presi a riferimento sono quelli comunicati dall'Amministrazione di appartenenza nel secondo Mod.PA04 del 18.07.2014, atteso che, ai fini previdenziali, le retribuzioni utili devono necessariamente essere desunte dai modelli di legge.

Pertanto, come rilevato dal c.t.u., il trattamento pensionistico riliquidato nel 2014 con decorrenza fin dalla data di collocamento a riposo (01.01.2011) è stato correttamente calcolato dall'INPS in Euro 16.678,88, di cui Quota A di pensione annua € 8.623,83 + Quota B di pensione annua € 8.055,05 (vds. pagg. 23 -24 della prima relazione e pagg. 10-11 della relazione conclusiva

del c.t.u. con le repliche alle osservazioni del c.t.p.) sulla base dei corretti dati

forniti dal Comune di Palermo nel secondo modello PA04 datato 18.07.2014.

Di conseguenza, nessun ulteriore importo è dovuto al ricorrente.

Non si ravvisano peraltro elementi contabili per pervenire ad un conteggio diverso da quello operato dal c.t.u.

In definitiva, le domande del ricorrente per la rideterminazione più favorevole del trattamento pensionistico sono infondate.

Sono infine inammissibili, in quanto proposte soltanto nelle note del 10 maggio 2022, le ulteriori censure formulate dal ricorrente avverso l'impugnato provvedimento dell'INPS.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Secondo la soccombenza, infine, vanno poste in via definitiva a carico di G.G. le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto e pari complessivamente ad euro 1.385,91 oltre IVA, CP e accessori di legge.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-pone in via definitiva a carico di G. G. le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, e pari complessivamente ad euro 1.385,91 oltre IVA, CP e accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo il 29 aprile 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 giugno 2024

Pubblicata il 28 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)